

MAURO MELLINI, *Eminenza la «pentita» ha parlato*, storia di una «pentita» e di un processo infame nella Roma di Pio IX, Napoli, Tullio Pironti Editore, 1982, pagg. 141.

Il dibattito sulla cosiddetta «legislazione premiale» si è andato sempre più accentuando in questi ultimi anni giungendo ad un conflitto vero e proprio che investe il mondo politico e quello giudiziario, la società civile e l'opinione pubblica fino a sfociare in una rovente polemica, legata per ragioni emotive a recenti emblematici casi giudiziari.

Questa la giustificazione per la recensione, altrimenti tardiva, di un gustoso libriccino di cui è autore un uomo politico, parlamentare radicale, impegnato appunto in questa polemica, sia per ragioni di appartenenza politica che per la sua professione di avvocato: Mauro Mellini.

Si tratta di una ricostruzione storica e documentale di un processo «infame» (come specifica il sottotitolo) nella Roma papalina, il cui fulcro è rappresentato dalla figura ambigua, ma certamente interessante, della «pentita» Costanza Vaccari Diotallevi che con le sue «rivelazioni impunitarie» fornì l'appiglio per la condanna di alcuni rivoluzionari filopiemontesi, trascinando dentro all'affaire anche un galantuomo che — almeno pare — proprio nulla aveva a che fare con trame rivoluzionarie o episodi di sedizione, certo Ludovico Fausti, tranquillo e devoto suddito di Sua Santità la cui unica debolezza era di essere uomo di fiducia del cardinale Antonelli. In realtà — e qui s'innesta l'indignazione dell'autore — Costanza Vaccari Diotallevi, con le sue confessioni e spiate varie si rese docile strumento delle beghe politiche e della guerra di potere tra due discutibili personaggi del momento, il cardinale Antonelli, appunto, e monsignor De Merode.

Motivo di maliziosa curiosità è che questo processo politico, denunciato come ignominioso dai liberali, che ne pubblicarono gli atti dopo la presa di Roma e da Mellini per l'omologa situazione del pentitismo attuale, trae origine dallo scandalo per l'invio a Francesco II (Franceschiello) e ad altri notabili cortigiani — nel 1862 ospiti protetti dello Stato pontificio — di fotomontaggi pornografici rappresentanti la Regina Maria Sofia dalle Due Sicilie, moglie di Francesco II, in atteggiamenti osceni.

A parte l'interesse storico della cronaca e la curiosità boccaccesca, la considerazione prima che viene spontanea è relativa alla ineluttabile ripetitività delle vicende umane: certe situazioni di criminalità, specie eversiva, sono state combattute nei tempi con gli stessi strumenti, più o meno legali. Nulla di nuovo sotto il sole dunque: una continuità di fini e di mezzi, riprovevole secondo l'autore, ma che potrebbe

invece essere di conforto a chi sostiene l'indispensabilità di tali strumenti nella ricerca di una efficace lotta alla delinquenza. Che Mellini nella premessa e nel testo del libro ne stigmatizzi l'illegalità, ne sottolinei le possibili vergognose strumentalizzazioni o deviazioni, ne denunci la barbarie e l'inciviltà è compatibile e fors'anche meritorio. Meno accettabile è gridare allo scandalo quando è certo che l'utilizzazione di certi sistemi probatori ha portato a risultati notevoli sia nella lotta al terrorismo che alla criminalità organizzata (specie per i sequestri di persona i dati statistici sono significativamente positivi) e che in paesi certo più garantisti di noi le testimonianze dei pentiti non rappresentino affatto il punto terminale di una logica inquisitoria ma sono la prova che nel processo anglo-americano esiste una « fisiologica compatibilità dei collaboratori della giustizia con il rito garantista cui si ispira il processo accusatorio » (AMODIO).

Nella continuità storica, e direi quasi geografica, si notano delle sfumature concettuali che trapelano nella terminologia del fenomeno « pentitismo »; viene definito: « recesso », « desistenza », « ravvedimento attuoso », « pentimento », « dissociazione ». Anche i destinatari della legislazione premiale cambiano nome a secondo dell'ottica in cui vengono visti; si indicano come « delatori », « confessi », « pentiti », « collaboratori », « dissociati », « omogenei » oppure, nel linguaggio della *common law*: « supergrasses », « converted terrorists », « State witnesses », « immunized witnesses ».

Sembrerebbe quasi che vi sia una tendenza a mascherare eufemisticamente la realtà. Beh, tornando al libro, almeno bisogna riconoscere che a Roma, là dove di pentimenti e conversioni avevano una certa competenza, le cose le chiamavano col loro nome. Quello che vuotava il sacco e si accingeva a collaborare, con quello scetticismo romano, tipico di una civiltà che ne ha viste tante, lo chiamavano semplicemente « impunitario » o « impunito », termine rimasto poi nel linguaggio comune ad indicare quella sfacciata impudenza, quella reiterata capacità di farla franca in barba a qualsiasi legge che in fondo esprime se non proprio apprezzamento almeno una certa simpatia.

Passando da questa osservazione semantica a riflessioni più sostanziali, quello che colpisce e interessa maggiormente in questa sede è il meccanismo della legislazione premiale sotto il Governo Pontificio, che certo non brillava per essere aperto e illuminato. Sembra perciò abbastanza sorprendente che, almeno sulla carta, il sistema, previsto dal « Regolamento organico di procedura criminale per gli Stati pontifici » agli articoli 640-660 fosse ispirato a criteri di garantismo e trasparenza, non reperibili nelle attuali disposizioni. Nella prassi, forse le cose si svolgevano diversamente e prova ne sono gli atti del processo di cui tratta il libro. E c'era anche un tasso di spregiudicatezza notevole se, come pare, ai pentiti venivano erogate somme di denaro e, se nel caso di Costanza Vaccari Diotallevi, le venne elargita vita natural durante una pensione governativa che seguì a percepire, chissà per quali meriti, anche sotto il Governo italiano e malgrado alcune disavventure carcerarie per pasticci finanziari.

Il procedimento era il seguente: dall'aspirante pentito veniva fatta al Sovrano una « petizione di impunità » che poteva essere o non essere accolta. Una volta concessa dalla Segreteria di Stato l'impunità, si apriva una specie di contrattazione — adesso diremmo di patteggiamento — con l'organo giudicante per fissare i contenuti delle rivelazioni e le condizioni dell'impunità e le eventuali riserve.

Tra il giudice istruttore e il pentito si stilava un capitolato di offerte di rivelazioni diviso in articoli, (ad es. « Art. 1. Nominerei un capo sezione del Partito Piemontese che... » etc.) che doveva essere minuziosamente rispettato, e che sospendeva il « costituito » (interrogatorio). Se il giudice non riteneva soddisfacenti le rivelazioni o non venivano rispettate le condizioni l'imputato « decadeva », cioè perdeva il diritto all'impunità, ma — e qui la nota di garantismo — l'art. 653 precisava che: « non può avere effetto la decadenza dal beneficio d'impunità se prima non sia stato contestato all'inquisito quanto si oppone al suo revelo, ed alle condizioni della impunità ». Altra garanzia era il fatto che oltre al Capo del tribunale, che chiaramente aveva pur sempre una certa discrezionalità, il potere di attribuire l'impunità spettava al sovrano. Il tutto con un certo controllo reciproco.

E come non apprezzare gli ultimi due articoli che regolano l'istituto e che recitano: « Art. 659. È vietato espressamente a qualsiasi ministro di Tribunale o individuo della forza pubblica, sotto le pene prescritte dalle leggi penali, di dare lusinga di impunità o di minora-zione per ottenere da un arrestato la indicazione di altri colpevoli »; « Art. 660. Non è in conseguenza valutata a favore di un reo la impunità promessagli dalla forza o da qualunque altra persona ».

Certo nella realtà qualsiasi legge può essere distorta, ma determinate indicazioni esemplari non sono trascurabili, in un periodo come questo in cui si cercano con insistenza delle linee legislative equilibrate per regolamentare il fenomeno del pentitismo e della dissociazione. C'è da augurarsi che le linee siano nel senso di un'assenza di prevenzione, di una serena prudenza e di una capacità del giudice di stare alle regole del gioco per avvalersi delle « rivelazioni impunitarie » senza privilegiarle e senza travolgere quindi i principi fondamentali della nostra civiltà giuridica (*Letizia Ceccarelli*).